

ALLEGATO A AL N. 124585 DI REP.

N. 17896 PROGR.

S T A T U T O

Art. 1 - E' istituita l'Associazione denominata
"CENTRO ITALIANO PER LA PACE IN MEDIO ORIENTE".

Art. 2 - Si intende per Medio Oriente l'area geografica chiamata "Grande Medio Oriente", termine di geopolitica che individua genericamente il Mondo arabo, Iran, Turchia, Israele, Pakistan ed Afghanistan, vari paesi dell'Asia centrale e del Caucaso (Azerbaijan, Armenia, e Georgia), Cipro e Grecia. La attenzione e la iniziativa del Centro si estende anche ai diversi paesi e regioni del mondo che hanno a che fare con tali realtà, a partire dall'Europa, nonché ai paesi che vedono al loro interno la presenza di forti minoranze musulmane o ebraiche.

Art. 3 - Il Centro ha sede in Milano in corso Sempione 32b.

Art. 4 - Il Centro non ha scopo di lucro e, durante la vita dell'associazione, non potrà distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve, capitale o patrimonio sociale salvo che per obbligo di legge.

Il Centro si ispira a principi di uguaglianza e democrazia tra tutti i soci, rispettando nella gestione interna i principi di pari opportunità tra uomini e donne e tutti i diritti inviolabili della persona.

Art. 5 - Scopo del Centro è di favorire il raggiungimento della pace in Medio Oriente e di aiutare lo sviluppo economico e sociale e le diverse possibili forme di cooperazione civile ed economica dell'Area Euro-Mediterranea, secondo i principi generali contenuti nel documento programmatico del 1989. Il Centro si propone altresì di attuare, direttamente o in collaborazione con altri, interventi specifici di cooperazione allo sviluppo in favore delle popolazioni dell'Area.

Il processo di pace tra Israeliani, Palestinesi e arabi, che era stato avviato con gli Accordi di Washington del 1993 e negli altri che ad esso hanno fatto seguito negli anni successivi, ha trovato negli ultimi anni crescenti difficoltà, e non si individuano oggi i modi e le possibilità di un suo rilancio.

Tanto più importante e centrale diviene dunque l'iniziativa volta a creare canali di dialogo e di collaborazione a livello di società civili, ed anche a sviluppare percorsi informali di riflessione a carattere paradiplomatico (Track 2), che coinvolgano personalità significative delle diverse parti in causa, e si propongano di trovare nuove soluzioni e percorsi innovativi per la soluzione dei nodi e dei problemi ancora irrisolti.

D'altra parte tutta l'area mediterranea è attraversata da un profondo e complesso processo di trasformazione, che tende a mutare i termini delle stesse relazioni mediorientali e in tutta l'Area Euro - Mediterranea.

Il Centro ha svolto negli anni passati un ruolo importante

nella creazione di occasioni di dialogo tra le parti in conflitto, occasioni che hanno avuto un ruolo non secondario nello sviluppo del processo di pace. Nel mutato contesto attuale, il Centro intende sviluppare ulteriormente la sua attività, adeguandola al nuovo contesto che si è venuto a determinare.

L'azione del Centro per la Pace in Medio Oriente intende d'altronde proporsi come parte consapevole della più complessiva azione di cooperazione euro-mediterranea che l'Unione Europea sta sviluppando e rilanciando a partire dalla Conferenza di Barcellona del novembre 1995.

L'iniziativa del CIPMO quindi si svilupperà attraverso:

a) iniziative di profondità, anche a carattere riservato, volte a favorire occasioni comuni di riflessione sugli aspetti più complessi del negoziato;

b) iniziative volte a mettere in contatto le rispettive società civili, creando canali di dialogo e di possibile collaborazione tra specifici segmenti di tali società (donne, giovani, insegnanti, media etc.);

c) l'approfondimento dei processi di trasformazione in atto in tutta l'area mediterranea e dei loro riflessi sull'intera area Euro-Mediterranea e al livello internazionale nel suo complesso;

d) una specifica attenzione al problema delle minoranze, di carattere religioso e nazionale, favorendo una riflessione e un confronto tra le diverse esperienze e le diverse realtà; nonché sul tema della accoglienza e dell'inclusione dei rifugiati e degli immigrati economici e della promozione di progetti di Co-sviluppo con i paesi di origine con particolare attenzione al ruolo che le Diaspore MedAfricane residenti in Italia e in Europa, possono svolgere per la soluzione di questo problema;

e) una azione concreta di costruzione della pace, con la creazione di network di relazioni e delle più diverse forme di cooperazione nel campo dei rapporti economici, culturali, sociali e civili;

f) la realizzazione di progetti concreti di cooperazione allo sviluppo, sia attraverso i diversi programmi di Cooperazione Decentrata e di Cooperazione allo sviluppo della Unione Europea e degli altri organismi internazionali nazionali e locali, sia attraverso lo stimolo alle più varie esperienze di micro-cooperazione fra soggetti sociali singoli e associati;

g) una azione concreta di educazione alla pace e alla cooperazione rispetto a quest'area promuovendo una permanente azione di informazione pubblica e di scambio di esperienze con personalità emblematiche di tali realtà, nonché promuovendo specifiche attività rivolte al mondo della scuola e alla promozione attività di networking tra istituti scolastici dell'Area;

h) la promozione di ogni altra attività ed iniziativa che possa favorire lo sviluppo e il consolidamento del progetto di pace ed il rafforzamento delle relazioni tra Italia ed Europa,

e gli Stati, i popoli, le istituzioni ed i soggetti sociali dell'area Euro-Mediterranea.

Art. 6 - Per conseguire tali scopi, il Centro ha in programma di svolgere una attività di documentazione, di informazione e iniziativa politica, sia autonomamente, sia in collaborazione con tutti gli organismi operanti con finalità analoghe.

Tali iniziative potranno avere carattere pubblico o riservato ed anche essere sviluppate attraverso il Sito web del CIPMO e le iniziative ad esso collegate (newsletter etc.).

Art. 7 - A tale fine il Centro intende stabilire contatti ed avviare ogni possibile cooperazione con tutti i centri, organismi, gruppi ed associazioni di base, che hanno obbiettivi simili, in Italia, in Israele, nei Territori Palestinesi occupati da Israele dopo la guerra dei Sei Giorni del 1967, negli Stati Arabi, in Europa e in ogni altra parte del mondo.

Art. 8 - Il Centro si propone inoltre di stabilire i più proficui contatti con le Istituzioni, Enti ed organismi statali, a partire dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, dell'Unione Europea, dell'O.N.U., di altre organizzazioni internazionali, che operano in tale direzione, e che possono aiutare il Centro nel proseguimento dei suoi scopi, od a cui il Centro possa dare il suo contributo di elaborazione e di proposta.

Art. 9 - Analogamente il Centro intende stabilire contatti e collaborazioni con le Regioni, gli Enti Locali e gli Enti Pubblici italiani ed Europei.

Art. 10 - Per il perseguimento dei suoi scopi istituzionali il Centro collabora con Enti pubblici e privati di Cooperazione Internazionale ed in particolare con le O.N.G., gli istituti sindacali e con altri soggetti operanti in iniziative di Informazione e/o Educazione allo Sviluppo e cooperazione Internazionale attinenti l'area Euro-Mediterranea.

Art. 11 - Nello svolgimento della sue attività il Centro sollecita la collaborazione del mondo dell'impresa piccola, media e grande, ed in particolare con la Camere di Commercio, le associazioni economiche e di settore, il movimento cooperativo, ed ogni altra possibile partecipazione a livello associativo e/o individuale.

SOCI

SOCI FONDATORI

Art. 12 - La Regione Lombardia e la Provincia di Milano sono Soci fondatori.

Il Comune di Milano, che è stato tra i soci fondatori, potrà tornare ad essere considerato tale a seguito della formalizzazione del rinnovo della adesione al Centro e alla approvazione del presente statuto da parte dei suoi rispettivi organi competenti.

I soci fondatori indicano un loro rappresentante nel Comitato Direttivo, che sarà sottoposto alla ratifica dell'Assemblea dei soci.

I Soci fondatori sono a tutti gli effetti soci ordinari.

SOCI ORDINARI

Art. 13 - Possono diventare Soci del Centro individui e Istituzioni pubbliche, Enti Associazioni, organismi pubblici e privati che ne condividano le finalità.

Art. 14 - Le entità non individuali aderenti saranno rappresentate da un solo rappresentante di loro designazione.

Art. 15 - Per diventare Soci del Centro è necessario che la relativa domanda di adesione venga avanzata da un Socio dello stesso; la sua accettazione è deliberata dal Comitato Direttivo salvo ratifica della assemblea.

I soci ordinari hanno il diritto di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi. Tutti i soci ordinari hanno il diritto di informazione e controllo stabilito dalle leggi e dal presente statuto. Tutti i soci ordinari hanno diritto di voto in assemblea.

SOCI ONORARI

Art. 16 - Il Comitato Direttivo del Centro, e nelle vacanze delle sue riunioni, il Presidente dello stesso, salvo ratifica successiva del Comitato Direttivo, possono nominare "Soci onorari" persone, istituzioni, Enti o personalità giuridiche di ogni genere che si siano particolarmente distinti nel perseguimento dei fini propri del Centro.

I Soci onorari hanno tutti i diritti dei Soci ordinari, salvo il diritto di voto nell'assemblea del Centro e negli altri organismi dirigenti di cui fossero chiamati a fare parte.

Art. 17 - La quota di adesione al centro, a seconda delle diverse caratteristiche dei soci, viene determinata dal Comitato Direttivo dello stesso.

PERDITA DELLE QUALITÀ' DEI SOCI

Art. 18 - I Soci morosi, quelli che non rispettano lo Statuto o tengono un comportamento contrario alla sua impostazione, o arrechino comunque un grande nocimento al Centro, o siano condannati per reati penali o civili, possono essere dichiarati decaduti dalla qualità di soci, con una decisione del Comitato Direttivo, a maggioranza dei due terzi dei presenti. Contro tale decisione è ammesso ricorso al Consiglio, che decide alla prima riunione successiva a maggioranza semplice.

La qualifica di Socio del Centro viene altresì persa in caso di dimissioni presentate per iscritto ed accettate dal Comitato Direttivo. Se la richiesta di dimissioni viene reiterata, essa viene comunque accettata.

ANNO SOCIALE

Art. 19 - L'esercizio si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

PATRIMONIO SOCIALE

Art. 20 - Il patrimonio sociale del Centro è formato dalle quote di associazione dei Soci; lasciti e liberalità accettate dal Comitato Direttivo dello stesso o, in vacanza delle sue riunioni dal Direttore, salvo successiva ratifica del Comitato Direttivo; dai contributi o finanziamenti di Enti locali, re-

gionali, nazionali, comunitari e internazionali; dalle attività remunerate del centro, che siano consone alle finalità dello stesso.

Il Centro ha l'obbligo di utilizzare tali proventi esclusivamente per le proprie finalità istituzionali statutariamente previste ed è fatto espressamente divieto che tali proventi possano essere, in alcun caso, distribuiti tra gli associati, anche in forme indirette.

Le quote associative non sono trasferibili salvo che a causa di morte e non sono rivalutabili.

ORGANI SOCIALI

Art. 21 - Sono Organi del Centro:

- a) - L'Assemblea Generale dei Soci
- b) - Il Presidente
- c) - Il Comitato Direttivo

ASSEMBLEA GENERALE

Art. 22 - L'Assemblea Generale è costituita da tutti i Soci del Centro, secondo quanto previsto nei precedenti articoli. Essa si riunisce in sessione ordinaria almeno una volta all'anno, discute le linee generali dell'attività del Centro, decide su tutte le altre questioni proposte dal Comitato Direttivo e dal Direttore e su quelle per le quali, prima delle convocazioni, venga richiesta l'iscrizione all'ordine del giorno da parte di almeno un quinto dei soci.

L'Assemblea generale ordinaria elegge il Presidente e il Comitato Direttivo. L'Assemblea si riunisce in sessione straordinaria ogni qualvolta il Presidente o il Comitato Direttivo lo ritengano opportuno, oppure quando ne sia fatta richiesta da almeno un quarto dei soci. La convocazione è fatta a mezzo di lettera raccomandata, contenente l'ordine del giorno, inviata dal Presidente almeno 20 giorni prima della data fissata per la riunione. L'Assemblea è valida qualunque sia il numero dei presenti.

L'Assemblea valuta l'attività svolta dal Centro nell'anno passato e approva il programma di attività dell'anno successivo. Essa approva il rendiconto economico finanziario ed il bilancio preventivo dell'anno successivo entro sei mesi dal termine dell'esercizio.

Le deliberazioni dell'Assemblea in prima convocazione sono prese a maggioranza dei voti e con la presenza di almeno metà degli associati. In seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti.

Art. 23 - Ogni Socio individuale ed ogni rappresentante entità non individuali, hanno diritto ad un voto, senza alcuna limitazione.

PRESIDENTE

Art. 24 - Il Presidente viene eletto dall'Assemblea generale.

Il Presidente rappresenta il Centro ad ogni effetto di legge. Ha funzioni di rappresentanza e di indirizzo generali, può riservarsi di intervenire nell'implementazione di specifici pro-

getti.

In caso di urgenza può adottare decisioni di competenza del Comitato Direttivo, salvo successiva ratifica del Comitato Direttivo stesso.

Il Presidente può delegare al Direttore del Centro taluni poteri di rappresentanza e di firma in specifiche materie, onde lo stesso possa validamente rappresentare il Centro nei confronti dei terzi nelle predette materie, salvo conferma della successiva riunione del Comitato Direttivo.

Nel caso di assenza o impedimento dell'esercizio delle sue funzioni queste vengono esercitate dal membro più anziano del Comitato Direttivo.

Nel caso di impedimento definitivo dell'esercizio delle sue funzioni, il Comitato Direttivo provvede alla sua sostituzione, salvo ratifica della successiva riunione dell'Assemblea.

COMITATO DIRETTIVO

Art. 25 - Il Comitato Direttivo è composto da un minimo di 9 ad un massimo di 19 membri. Esso delibera su ogni questione non di competenza dell'assemblea generale, provvede all'amministrazione e alla direzione generale del Centro, delibera sull'ammissione dei nuovi soci, nomina i soci onorari, salvo le eccezioni previste da altri articoli del presente Statuto.

Nei limiti numerici anzidetti, il Comitato Direttivo può provvedere alla sostituzione dei suoi membri venuti a mancare, o alla cooptazione di nuovi membri.

Il Comitato Direttivo nomina il Direttore del Centro, determinandone le relative modalità retributive e contrattuali.

Il Comitato Direttivo delibera altresì sulle nuove assunzioni e sulle consulenze da stabilire, o sulle eventuali cessazioni di rapporto, determina le relative modalità retributive e contrattuali o i relativi compensi, salvo ratifica della successiva Assemblea annuale.

Il Comitato Direttivo redige il rendiconto economico finanziario nonché il bilancio preventivo dell'associazione. Entrambi i documenti devono essere depositati presso la sede dell'associazione, a disposizione degli associati, almeno 15 giorni prima dell'assemblea che dovrà approvarli.

Art 26 - Il Comitato Direttivo è convocato dal Presidente. Esso si riunisce di norma una volta ogni 3 mesi, e comunque ogni volta ne faccia richiesta un quarto dei suoi componenti. Le riunioni del Comitato Direttivo sono valide qualsiasi sia il numero dei membri presenti; le deliberazioni sono prese a maggioranza semplice dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

DIRETTORE

Art 27 - Il Direttore del Centro, di intesa con il Presidente, attua le delibere del Comitato Direttivo, provvede all'organizzazione interna del Centro, promuove e implementa le attività da sviluppare, individuando le necessarie fonti di finanziamento, collabora allo sviluppo delle relazioni pubbliche

del Centro, predisponendo ogni opportuna iniziativa atta a qualificarne la visibilità; risponde al Presidente e al Comitato Direttivo del Centro di ogni suo atto e decisione.

Il Direttore partecipa di diritto alle riunioni del Comitato Direttivo.

Art. 28 - Il presente Statuto può essere modificato su proposta del Comitato Direttivo. Tale proposta dovrà essere ratificata dall'Assemblea mediante delibera presa a maggioranza semplice dei presenti.

LIQUIDAZIONE

Art. 29 - Lo scioglimento del Centro deve essere deciso dalla Assemblea Generale con una maggioranza di almeno due terzi dei presenti. In caso di scioglimento, oltre che in caso di cessazione dell'attività od estinzione, l'assemblea provvede alla nomina del o dei liquidatori, determinando i poteri e dettando le norme per la liquidazione e la devoluzione del patrimonio del Centro a favore di altre associazioni aventi finalità analoga od a fini di pubblica utilità sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 30 - Per tutto quanto non espressamente contemplato si fa riferimento a quanto stabilito dal Codice Civile relativamente alle Associazioni non riconosciute.

F.TO JANIKI CINGOLI

F.TO VITTORIO MEDA NOTAIO

